

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 15 DEL 06/04/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINI TRA AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO E L'UNIVERSITÀ POLITECNICO DI MILANO

Il Direttore Generale, Giuseppina Panizzoli (DGR n. 5838 del 17/01/2022) adotta la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

SC AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Il Dirigente Responsabile della SC Affari Generali e Istituzionali propone l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico amministrativa

Il Responsabile del procedimento
Marta Sottoriva

Il Dirigente Responsabile
SC Affari Generali e Istituzionali
Sergio Rocca

L'atto si compone di 6 di cui 3 pagine allegate

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 11 della L.R. 30/12/2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) che istituisce l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, organismo tecnico-scientifico;

RICHIAMATO l'art. 15 - comma 1- della Legge n. 241/90 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTI E RICHIAMATI la DGR n. X/7763 del 17/01/2018, concernente il riallineamento degli indirizzi regionali in materia di tirocini curriculari riportati nella DGR n.825/2013 e il decreto n. 6286 del 07.05.2018;

CONSIDERATO CHE:

- è interesse dell'Agenzia promuovere rapporti istituzionali professionalizzanti per favorire integrazione di competenze e professionalità con le Università;
- ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 le Istituzioni Universitarie sono soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia e in mobilità interregionale;
- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

VISTA la convenzione collettiva di tirocini, predisposta e resa disponibile dall'Università Politecnico di Milano, concernente l'attivazione di tirocini curriculari, recante le modalità di attivazione e di gestione dei percorsi formativi, allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che la convenzione in parola ha validità di 1 (uno) anno e decorre dalla data di sottoscrizione e comunque fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigore della stessa, comprese eventuali sospensioni o proroghe;

CONSIDERATO che la Convenzione ha durata di un anno e ACSS ritiene utile fissare il periodo di rinnovo in 3 (tre) anni alla scadenza del primo anno;

PRESO ATTO che:

- gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento dei singoli tirocini saranno definiti dal Progetto Formativo Individuale;

- i tirocini saranno svolti nell'arco temporale definito in ciascun Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi di 12 mesi;

CONSIDERATO che ACSS individuerà, per ogni progetto formativo che verrà attivato dalla presente Convenzione, un Dirigente responsabile quale proponente e responsabile degli obblighi connessi dall'esecuzione del singolo tirocinio;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione collettiva di tirocinio curriculare, con l'Università Politecnico di Milano, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la Convenzione non comporta oneri per l'Agenzia;

DETERMINA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema di convenzione con l'Università Politecnico di Milano, concernente l'attivazione di tirocini curriculari e contenente le modalità di attivazione e di gestione dei percorsi formativi, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che il periodo di rinnovo è fissato in 3 (tre) anni alla scadenza del primo anno;
3. di dare mandato al Direttore della SC Affari Generali e Istituzionali di provvedere alla sottoscrizione della convenzione in parola e ai successivi adempimenti;
4. di stabilire che per ogni progetto formativo che verrà attivato dalla presente Convenzione ACSS individuerà un Dirigente responsabile quale proponente e responsabile degli obblighi connessi dall'esecuzione dello stesso;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio di ACSS;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Giuseppina Panizzoli

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

Tra

Soggetto promotore POLITECNICO DI MILANO

Con sede legale in Piazza Leonardo Da Vinci 32 - 20133 Milano

Codice fiscale 80057930150 Partita I.V.A. 04376620151

Rappresentato dal Dirigente dell'Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese - Dott. Federico Colombo, nato a Cuggiono (MI) il 03/12/1970

E

Soggetto ospitante _____

Con sede legale in [indirizzo della sede legale] _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Partita I.V.A. _____

Rappresentato da _____ In qualità di _____

Residente a/in _____ Nato/a il _____

Comune _____ Provincia _____

PREMESSO CHE

- » il Politecnico di Milano si propone un continuo adeguamento dei metodi didattici attraverso attività di tirocinio (altrimenti detto "stage"; d'ora in avanti "tirocinio") quale momento formativo fondamentale nell'ambito del curriculum di studi; altrimenti detto "stage"; d'ora in avanti "tirocinio");
- » il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- » ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini che saranno svolti presso il Soggetto ospitante da studenti del Soggetto Promotore, compresi coloro che frequentano Corsi Master, Dottorati di ricerca, Scuole e Corsi di perfezionamento e specializzazione (tirocinio curriculare).

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Art. 3 - Progetto Formativo Individuale

1. I contenuti, i tempi e le modalità di realizzazione del tirocinio sono contenuti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. I tirocini saranno svolti nell'arco temporale definito in ciascun Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti: durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi; 12 mesi di durata massima, comprensiva di proroghe, previo accordo tra le parti
3. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

Art. 4 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

Il tirocinante è assicurato dal Soggetto Promotore presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo Individuale di cui al precedente art. 3.

Art. 5 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- » il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
- » gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 6 - Adempimenti informativi

Il Politecnico si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezioni, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dal Soggetto ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ove richiesto dalla vigente normativa.

Art. 7 - Impegni del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna:

- » a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso la funzione di tutoraggio di cui all'articolo 3 e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 3;
- » a garantire l'indennità di partecipazione se dichiarata in sede di sottoscrizione del Progetto Formativo Individuale;
- » a rispettare e a far rispettare il Progetto Formativo Individuale concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- » a segnalare tempestivamente al Politecnico di Milano ogni eventuale assenza del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- » in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Politecnico di Milano, per la denuncia agli istituti assicurativi;
- » a garantire al Politecnico di essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili e successive modifiche e integrazioni;
- » a garantire al Politecnico di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 8 - Impegni del tirocinante

Il Politecnico si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- » svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- » seguire le indicazioni del tutor e del responsabile aziendale;
- » rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Soggetto ospitante, nonché di essere a conoscenza che gli obblighi di cui all'art. 5 saranno a carico del soggetto ospitante;
- » frequentare con regolarità, secondo le modalità concordate, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date e orari;
- » mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- » richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- » ove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta o produrre gli elaborati richiesti dal Politecnico per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

Art. 9 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art. 10 - Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio

Il Soggetto ospitante si impegna a trasmettere al Politecnico, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale. Per i tirocini curriculari la certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Art. 11 – Imposta di bollo e oneri finanziari

Ai sensi del DPR 26/4/86 n. 131 e del DM 20/08/1992 gli oneri di bollo della presente convenzione sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell'autorizzazione aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993; il Soggetto Ospitante, fatte salve le dovute eccezioni, assume tuttavia impegno di rimborso a favore dell'Ente Promotore per le spese sostenute per l'acquisto delle marche da bollo.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per il Politecnico alcun onere finanziario aggiuntivo, salvo, nel caso del Soggetto Ospitante, quanto indicato all'art.3.2 in materia di indennità.

Art. 12 – Durata

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di un anno e viene:

☐ rinnovata tacitamente di anno in anno

☐ rinnovata per anni

salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Il Soggetto Promotore si riserva tuttavia nel caso di riscontrate violazioni di quanto previsto in tema di comunicazioni obbligatorie, erogazione della congrua indennità, più generalmente afferenti alle modalità di svolgimento del tirocinio o alla mancata rispondenza di quanto realmente svolto e quanto proposto in termini formativi, di procedere, previa comunicazione alla parte interessata, con la revoca immediata dell'accordo.

Art. 13 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni di seguito richiamate:

- a. L. 24 giugno 1997 n.196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", all'art. 18;
- b. D.M. 25 marzo 1998 n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento".

nonché alla legislazione vigente in materia di autonomia didattica degli Atenei.

Art. 14 – Tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati in conformità con la normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) esclusivamente per le finalità del contratto, e inoltre, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell'interessato. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati è: privacy@polimi.it

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi.

Luogo _____

Data _____

Il soggetto promotore Politecnico di Milano	Dr. Federico Colombo Dirigente Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese	Timbro e firma _____
Il soggetto ospitante _____	_____	Timbro e firma _____